

TRIBUNALE CIVILE DI PISA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il prof. **Vito Civello** nato a Partanna (TP) il 27.05.1967 ed ivi residente in via Pietro Novelli n.15 C.F. CVLVTI67E27G347B, elettivamente domiciliato in Catania, via Canfora n.145 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, già Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere assegnato alla regione Sicilia quale regione di destinazione ai sensi dell'art.15 del D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici e per la declaratoria del diritto alla relativa stipula del contratto a tempo indeterminato presso la regione Sicilia.

PREMESSE

Il ricorrente è dirigente scolastico a tempo indeterminato in atto in servizio presso l'I.C. M.K. Gandhi di Pontedera (PI), in quanto risultato vincitore del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017, è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato.

Con decreto dirigenziale MIUR n.1259 del 23.11.2017, il Ministero dell'Istruzione ha infatti bandito una procedura concorsuale per la copertura di 2.900 posti di dirigente scolastico.



L'art.15 del bando di concorso prevede

“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR”.

In particolare, in quanto collocatosi al posto 863 della graduatoria generale di merito del concorso (indetto per complessivi n.2416 posti), il ricorrente è rientrato tra i vincitori dello stesso ed è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2019.

In occasione della pubblicazione dell'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso, avvenuta in data 8.08.2019, il ricorrente ha appreso che per pochissime posizioni non era rientrato nella regione Sicilia, ma di essere stato assegnato alla regione Toscana con successiva assegnazione presso l'I.C. M. K. Gandhi di Pontedera, presso il quale presta servizio.

Tuttavia, nelle more, con due distinte note inviate a mezzo Pec in data 22 e 23 agosto in fattispecie identica, era stato rappresentato che dovevano ritenersi disponibili 21 sedi presso la regione Sicilia, previste per le assunzioni dal concorso di cui trattasi, ma illegittimamente accantonate.

In particolare, negli atti stragiudiziali, era stato evidenziato

“- L'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia con provvedimento pubblicato sul proprio sito e comunicato alle OOSS, individuava nella regione Sicilia **123 sedi “vacanti e disponibili”** così distinte:

8 sedi già autorizzate accantonate per contenziosi pendenti;

21 sedi per immissioni ad altro ruolo;

94 sedi autorizzate per concorso.



Tali sedi avrebbero dovuto assegnarsi esclusivamente ai vincitori del concorso, come previsto dall'art.15 comma 2 del bando, che non riserva posti a coloro che hanno partecipato alle procedure ex l.107/2015:

“I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno ed in ciascun USR”.

- L’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia nel verbale sottoscritto unitamente alle OOSS il 12.8.2019 dichiarava: *“per i ventuno candidati della procedura di cui alla legge 107/2015 l’amministrazione informa che non risulta ancora pubblicata la pronuncia del TAR Lazio in merito all’ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali che li riguardano. Sul punto il Dott. Gatani si impegna a rappresentare subito la situazione alla Dott.ssa Palumbo e si riserva di dare eventuali informazioni alle OOSS anche via mail.”*

Successivamente, il medesimo USR, con provvedimento del 14.8.2019 disponeva: ***“ATTENZIONE: LA STESSA PROCEDURA DOVRA’ ESSERE ESEGUITA DAI DESTINATARI DELLE SENTENZE DEL TAR LAZIO N.2559/2019, N.2765/2019, N.2761/2019 E 2558/2019, A CUI LA SCRIVENTE DIREZIONE GENERALE CON LA PRESENTE CHIEDE CAUTELARMENTE L’INDICAZIONE DELLE PREFERENZE DI SEDE....”.***

- il TAR Lazio con sentenza 10563/2019, pubblicata in data 21.8.2019, dichiarava **inammissibile il giudizio di ottemperanza sulla sentenza n.2559/2019 facendo così venir meno l’accantonamento delle ventuno sedi riservate, cautelativamente, all’esito del giudizio di ottemperanza.**

Sedi, che, pertanto, in assenza dell’ordine del giudice e di espressa riserva all’interno del bando concorsuale approvato con DD 23.11.2017, devono



assegnarsi ai vincitori del concorso, tra cui la scrivente, che in base all'utile collocazione in graduatoria ne ha pieno titolo".

Nello specifico, con la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 36619 dell'08.08.2019, il Dipartimento per il sistema educativo e formazione del Miur aveva comunicato le autorizzazioni alle assunzioni che, per l'USR Sicilia comprendevano 94 soggetti inclusi nella graduatoria del concorso indetto con il D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e 21 unità in asserita "esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo".

Il successivo 12 agosto, in occasione dell'incontro tenutosi presso l'USR Sicilia, l'Amministrazione aveva espressamente rappresentato alle OO.SS. quanto segue

"Per i 21 candidati della procedura di cui alla L.107/2015, l'Amministrazione informa che non risulta ancora pubblicata la pronuncia del TAR Lazio in merito all'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali che li riguardano. Sul punto, il Dott. Gatani si impegna a rappresentare subito la situazione alla Dott.ssa Palumbo e si riserva di dare eventuali informazioni alle OO.SS. anche via e-mail".

Tuttavia, nonostante nelle more (il 21 agosto) fosse stata depositata la sentenza del Tar Lazio sul giudizio di ottemperanza, come meglio infra si dirà, l'USR Sicilia aveva comunque dato seguito alle nomine dei vincitori destinati alla regione Sicilia, omettendo di rendere disponibili anche i 21 posti di cui trattasi nonché non inserendo tra quelle disponibili, ulteriori 34 sedi, come appresso si dirà.

Ritenendo illegittimi i predetti atti, unitamente ad altri vincitori del concorso che si trovavano in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione nella regione Sicilia, ma illegittimamente assegnati ad altra regione per l'indisponibilità delle 21 sedi citate, nonché delle ulteriori 34 sedi disponibili, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio-Roma (iscritto al n. 13566/2019 RG), per chiedere l'annullamento



- 1) della nota del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur prot. n. AOODGPER 36619 dell'8.08.2019 di comunicazione delle autorizzazioni alle assunzioni di dirigenti scolastici e dell'allegato prospetto di ripartizione delle sedi disponibili per ciascuna regione, nella parte in cui riserva per "immissioni ad altro titolo" n.21 sedi nella regione Sicilia, rendendo disponibili per le assunzioni dal concorso di cui al D.D.G. MIUR n.1259 del 23.11.2017 solo 93 sedi a fronte di 114 sedi vacanti e disponibili;
- 2) della nota del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur dell'8.08.2019 prot.36621, avente ad oggetto "Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019" e, nei limiti di interesse, del relativo elenco allegato;
- 3) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 23.08.2019 prot. 36621;
- 4) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 30.08.2019 prot.22741 e dell'allegato elenco;
- 5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti.

In esito all'udienza del 08.09.2020, con sentenza n. 9516 del 11.09.2020, il Tar Lazio ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., sulla scorta delle seguenti considerazioni

“Le controversie inerenti l'assegnazione della sede di servizio ai vincitori di un concorso pubblico, infatti, una volta che si sia conclusa la procedura concorsuale e sia stato adottato l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria in esito all'avvenuto svolgimento delle prove preselettive, della prova scritta e della prova orale di un concorso pubblico, esulano ex art. 63, d.lgs. n. 165/2001 dal perimetro di giurisdizione del G.A. per essere devolute



alla giurisdizione del G.O., involgendo posizioni che assumono consistenza di diritto soggettivo”.

A fronte della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice amministrativo, si sottopone la medesima questione innanzi al Tribunale adito.

*** **

Come dianzi evidenziato, l’Amministrazione resistente non ha reso disponibili per l’assunzione dei vincitori del concorso per cui è causa, non solo le 21 sedi accantonate – in maniera illegittima – ma anche ulteriori 34 sedi vacanti.

In maniera palesemente contraddittoria, oltre che illegittima, nelle premesse del decreto del 23.08.2019 prot. 21994, il Direttore generale p.t. dott.ssa Palumbo evidenziava

“Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – dell’8/8/2019 n.36619 con la quale sono state comunicate le autorizzazioni alle assunzioni di dirigenti scolastici, che per questo U.S.R. comprendono “94 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al concorso indetto con il D.D.G. 1259 del 23/11/2019” e “21 unità in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo”;

“Viste le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n.10563 e n.10564 del 1/8/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l’ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n.2559/2019 e n.2558/2019 entrambe del 26/2/2019”.

Pertanto, nonostante fosse stato dato atto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per ottemperanza, con le conseguenze di cui infra, in maniera palesemente contraddittoria, oltre che illegittima, l’Amministrazione non li rendeva disponibili per i vincitori del concorso di cui trattasi.

Ma vi è di più!



Non solo i detti posti sono stati accantonati pur non esistendo alcun provvedimento giurisdizionale che disponesse in tal senso, essendo stati dichiarati inammissibili i ricorsi per ottemperanza (come noto alla stessa Amministrazione), ma addirittura sono stati assegnati – seppur con riserva - a detti 21 ricorrenti e nonostante fossero vacanti e disponibili ulteriori 34 posti nella regione Sicilia (come in seguito si dirà), per un totale di ben 55 sedi.

Con decreto del 30.08.2019 prot.22741, il Direttore Generale dell'USR Sicilia ha infatti disposto l'assegnazione dei 21 posti con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019, sebbene con espressa riserva di annullamento nel caso di esito favorevole per l'Amministrazione del contenzioso.

Tutto ciò, pur evidenziando in premessa al decreto, che le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 1/8/2019, pubblicate il 21/8/2019, avevano dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai ricorrenti suindicati, per l'ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/2/2019, ma paradossalmente ritenendo *“opportuno procedere, comunque, all'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei suddetti ricorrenti dal 1/9/2019, nelle more della definizione del complesso contenzioso, sotto riserva dell'esito dello stesso”*.

Quindi, sebbene l'Amministrazione non avesse alcun obbligo giuridico di accantonare i 21 posti e nonostante i ricorsi per ottemperanza fossero stati dichiarati inammissibili, inopinatamente l'USR Sicilia ha comunque ritenuto “opportuno” procedere all'assunzione di detti ricorrenti sui 21 posti in questione, sottraendoli definitivamente all'originaria disponibilità riservata ai vincitori del concorso indetto nel 2017, tra cui l'odierna ricorrente.

Le **immotivate ragioni di asserita “opportunità”** poste alla base della decisione di assegnare detti 21 posti in Sicilia, e comunque la decisione di non assegnare a detti ricorrenti le ulteriori sedi vacanti e disponibili (ben 34),



hanno gravemente danneggiato altrettanti vincitori del concorso 2017 che, come il ricorrente, in quanto collocati in posizione utile, sarebbero certamente stati assegnati alla regione Sicilia.

Più specificamente, la vicenda processuale che avrebbe portato l'Amministrazione ad accantonare detti posti è la seguente.

Con il ricorso definito con la sentenza 10563/2019¹ i signori Loredana Smario, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Giuseppe D'Amico, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Rosa Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Alberto Celestri, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Anna Maria Farinella, avevano chiesto al Tar di ordinare all'Amministrazione di dare esatta ottemperanza alla sentenza 2559/2019 dello stesso Tar Lazio².

Il Giudice amministrativo ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, rilevando che le sentenze di mero rito non possono formare oggetto del giudizio di ottemperanza in quanto la medesima sentenza del TAR Lazio n. 2559/2019 (e lo stesso vale per la n.2258/2019) aveva espressamente concluso per la cessazione della materia del contendere con riferimento ai soggetti che avevano superato la riedizione della prova, e per la carenza di interesse per i soggetti che invece non avevano superato tale prova, **non prevedendo nulla in relazione all'assunzione degli attuali ricorrenti** (ossia Loredana Smario, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Giuseppe D'Amico, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Rosa

¹ La sentenza n.10564/2019 di identico tenore riguarda la ricorrente Di Prima Rosaria.

² La sentenza n.225/2019 di identico tenore riguarda la ricorrente Di Prima Rosaria.



Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Alberto Celestri, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Anna Maria Farinella e Di Prima Rosaria).

In particolare, con il ricorso n.11857/2017³ i signori Loredana Maria Gabriella Smario, Nunziata Caruso, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Vittorio Dell'Erba, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Lucia Muscetti, Ercole Tringale, Giuseppe D'Amico, Giuseppe Mirabella, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Vincenza La Barbera, Maria Restifo, Luciano Giuliano, Rosa Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Antonino Giuffrida, Alberto Celestri, Giuseppe Puglisi, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Rosaria Frandina, Angelo Gioacchino Manta, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Francesca Quatrosi, Roberto Polizzi, Anna Maria Farinella avevano chiesto l'annullamento

- dell'avviso di avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss⁴ della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato

³ E con ricorso n.11863/2017 RG la ricorrente Di Prima Rosaria.

⁴ 87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie



in data 13/11/2017, nella parte in cui limita l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce;

- nonché di ogni atto successivo e/o presupposto relativo alla procedura di cui alla L. 107/2015 art. 1, commi 87 ss. ed al D.M. 499/2015; previa declaratoria della nullità D.M. n. 499 del 20 luglio 2015 del M.I.U.R..

La ricorrente Smario Loredana Maria Gabriella con motivi aggiunti aveva altresì impugnato

- il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 0034348 del 06/12/2017, comunicato in data a mezzo PEC, con cui il Dirigente dell'USR ha rigettato l'istanza di ammissione al corso di formazione organizzato in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017;

- il decreto AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029407 del 29/08/2018 del Direttore Generale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con cui è stato approvato l'elenco graduato (allegato 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l'ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1), nella parte in cui appone le seguenti riserve:

speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalita' di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.



“I candidati inclusi con riserva nel suddetto elenco non potranno conseguire il diritto all'assunzione fino alla eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale. L'inclusione con riserva verrà comunque meno, con esclusione dall'elenco, nel caso in cui l'ordinanza collegiale emessa in camera di consiglio non confermi la misura cautelare monocratica”; nonché l'elenco dei vincitori del corso indicato in premessa (allegato 2) nella parte in cui non include i ricorrenti (art. 2); di ogni atto presupposto e/o connesso e/o attuativo e/o consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018.

Detti ricorrenti hanno quindi impugnato l'avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017, nella parte in cui limita l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce (e sul punto si veda più avanti la posizione assunta dalla Corte Costituzionale).

Con ordinanza n. 4119/2018 del 09/07/2018 il Tar ha rigettato la domanda cautelare.

I ricorrenti hanno quindi impugnato la predetta ordinanza cautelare con appello al Consiglio di Stato, che, con decreto presidenziale n. 3456/2018 del 25/07/2018, ha disposto la loro ammissione con riserva all'esame finale del corso intensivo di formazione.



L'U.S.R. Sicilia, con decreto n. 26218 del 27/07/2018, in esecuzione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, ha ammesso con riserva i candidati al corso con inizio il 01/08/2018.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4537/2018 del 24/09/2018, ha successivamente accolto l'appello e, per l'effetto, l'istanza cautelare in primo grado, confermando l'ammissione con riserva disposta con il decreto monocratico n. 3456/2018 del 25/07/2018.

Con successiva memoria del 28 dicembre 2018 venivano indicati i nominativi che avevano superato l'esame finale e precisamente: Smario Loredana Maria Gabriella, Rosselli Antonino, Aquila Baldassare Turiano Lucia Maria Rita, Cipriano Fernando, Bordieri Fabiana, D'amico Giuseppe, Branca Franca Maria, Mazzaglia Vincenza, Ciraldo Vincenza Biagia, Arnone Rosa Vittoria, Liotta Giuseppe, Celestri Alberto, Trincanato Elena, Ardica Viviana, Parenti Salvatore, Baldo Giuseppe, Farinella Anna Maria.

Secondo le sentenze di merito del Tar Lazio, il superamento dell'esame finale fa discendere la cessazione della materia del contendere, risultando essere stato pienamente soddisfatto il bene della vita cui i ricorrenti aspiravano (nello specifico il conseguimento dell'idoneità).

In conclusione, il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti che hanno conseguito il titolo (l'idoneità), mentre ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli altri ricorrenti che sia pure ammessi a partecipare al corso di formazione in forza del provvedimento cautelare, non hanno conseguito il titolo finale.

Tuttavia, come rilevato dalla sentenza 10563/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, la sentenza 2259 (e lo stesso



dicasi per la sentenza 2258/2019) non prevedeva nulla in relazione all'assunzione dei ricorrenti medesimi.

Dalle decisioni di merito del Tar Lazio non emerge quindi in alcun modo, nemmeno in via implicita, il diritto all'assunzione dei ricorrenti, bensì solo il conseguimento dell'idoneità alla procedura di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015.

In ogni caso, anche a voler ammettere che sussistesse un diritto degli stessi all'assunzione, lo stesso non poteva essere soddisfatto attingendo al contingente di posti destinato al concorso di cui al D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017, relativamente al quale, in maniera illegittima e contraddittoria, il Miur ha decurtato (prima accantonandoli e poi assegnandoli) 21 posti proprio in favore dei candidati di cui trattasi.

In particolare, con la nota prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell'08.08.2019, il Dipartimento per il sistema educativo e formazione del Miur ha comunicato le autorizzazioni alle assunzioni che, per l'USR Sicilia comprendono 94 soggetti inclusi nella graduatoria del concorso indetto con il D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e 21 unità in asserita “*esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo*”.

Tuttavia, non esisteva alcun provvedimento del Giudice Amministrativo da eseguire, in quanto nessuna declaratoria del diritto all'assunzione era contenuta nelle decisioni di merito del Tar, tant'è che lo stesso Giudice Amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza ha espressamente evidenziato che non vi era alcun ordine giudiziale da eseguire, stante che la sentenza 2259 (e lo stesso dicasi per la sentenza 2258/2019) non prevedeva nulla in relazione all'assunzione dei ricorrenti medesimi.



In ogni caso, anche a voler ammettere la sussistenza di un diritto all'assunzione degli aspiranti di cui trattasi, lo stesso non poteva essere soddisfatto decurtando i relativi posti dal contingente destinato al concorso bandito nel 2017.

Peraltro, a conferma di ciò e dell'arbitrarietà della decisione di accantonare i posti di cui trattasi, depone anche la circostanza che in nessuna parte del bando di concorso è stata contemplata alcuna riserva di posti per i contenziosi in questione o per qualsiasi altro tipo di contenzioso.

Invero, l'art.15 del bando prevede che sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2, il quale precisa che il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.

Orbene, **a prescindere dal diritto o meno dei ricorrenti di cui trattasi ad essere assunti, deve ritenersi in ogni caso illegittimo l'accantonamento dei 21 posti, prelevandoli dal contingente di posti finanziati per il concorso del 2017.**

La determinazione assunta dall'Amministrazione risulta pertanto lesiva dei diritti dei vincitori del concorso bandito nel 2017, come l'odierna ricorrente, i quali hanno diritto all'assunzione sull'intero contingente dei posti disponibili a mente del citato art.15 del bando, come appositamente finanziati anche a fronte della mancanza di alcuna riserva in favore dei citati 21 ricorrenti che non sono vincitori di alcuna procedura concorsuale, bensì meri idonei.



In particolare, il bando di concorso, all'art.2, espressamente dispone che *“Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.*

Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DM”.

Il DM 138/2017 recante il Regolamento della procedura concorsuale, a sua volta, nelle premesse aveva dato atto che *“il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo”.*

Fatta detta premessa, il Regolamento aveva precisato (art.4 commi 2 e 3) che *“Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.*

3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi”.

I posti da destinare ai citati 21 ricorrenti quindi, anche a voler ammettere il loro diritto all'assunzione, non potevano essere attinti dal contingente destinato al concorso del 2017 e, **in ogni caso, in quanto meri idonei alla procedura di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015 e non vincitori, non potevano essere assunti sui medesimi posti destinati al concorso 2017 e comunque non prima dell'assunzione di tutti i vincitori di detto concorso.**



La stessa sentenza del Tar 2259/2019 (e la 2258) aveva precisato senza alcun margine di dubbio che doveva ritenersi cessata la materia del contendere per il sol fatto di aver superato il corso di formazione ed aver conseguito l' idoneità e nulla più, non discendendo in automatico alcun diritto all'assunzione, tant'è che le sentenze di merito nulla avevano detto in tal senso.

Peraltro, la qualità di meri idonei e non vincitori dei ricorrenti di cui trattasi determinerebbe in ogni caso, di per sé, la mancanza di un vero e proprio diritto all'assunzione.

Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione⁵ riconosce alla qualifica dirigenziale nel lavoro pubblico soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (v. per tutte Cass. 22 novembre 2004, n. 23760). D'altro canto si ritiene che in materia di incarichi dirigenziali il legislatore abbia attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica mettendolo così a disposizione (prima del ruolo unico di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 98 del 1980, art. 15 e ora dei ruoli di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23) sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali; rispetto a tale potestà discrezionale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ..

⁵ Ex multis sez. lav., 22/06/2007, n.14624.



In ogni caso, non può non evidenziarsi l'ulteriore profilo di illegittimità dell'accantonamento ed assegnazione di detti 21 posti destinati ai vincitori del concorso 2017, se si pensi al fatto che in esito alla procedura di reclutamento, sono rimaste vacanti e disponibili nella regione Sicilia ben 34 sedi che, paradossalmente, nell'a.s. 2019/2020 sono state affidate in reggenza a dirigenti scolastici già titolari presso altre sedi!

Emerge quindi, in maniera palese, l'illogicità ed illegittimità dell'azione amministrativa laddove, in assenza di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale che disponeva l'assunzione in ruolo di dette 21 unità idonee al corso di cui alla L.107/2015, in presenza addirittura di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli agli stessi, ha ritenuto ugualmente, per incomprensibili ragioni di asserita opportunità, di accantonare ed assegnare dette sedi ai predetti candidati, sottraendole dal contingente dei posti messi a concorso per la procedura del 2017 e riservati ai relativi vincitori.

È evidente, che qualora l'Amministrazione avesse in ogni caso voluto in qualche modo tutelare detti 21 candidati, avrebbe ben potuto – e dovuto per le ragioni dianzi evidenziate – attingere dalle sedi rimaste comunque vacanti che, come detto erano ben 34 in tutta la Sicilia, quindi più delle 21 necessarie!

In questo modo l'Amministrazione avrebbe ben potuto contemperare l'interesse pubblico con quello sia dei 21 candidati sia dei vincitori del concorso 2017 che, come il ricorrente, sebbene collocatisi in posizione utile per essere assegnati in Sicilia, si sono visti catapultare a migliaia di chilometri di distanza.

Sulle ulteriori 34 sedi vacanti

E' prodotto in atti l'elenco delle sedi dirigenziali rimaste vacanti e disponibili



dopo l'assunzione dei 94 vincitori di concorso, e dette sedi sono state assegnate in data 27 agosto 2019 in reggenza.

Nel caso di specie, in verità, non siamo in presenza di sedi sottodimensionate (ovvero risultanti dall'accorpamento o dimensionamento di sedi scolastiche), bensì di vere e proprie sedi vacanti e disponibili assegnate in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo o con incarico di presidenza a docenti, che ben potevano essere utilizzate per il reclutamento dei predetti 21 dirigenti o, quantomeno, per altrettanti vincitori del concorso del 2017 che avevano richiesto quale prima destinazione la regione Sicilia.

La copertura di dette sedi è stata disciplinata per l'a.s. 2019/2020 con direttiva MIUR del 24.04.2019 n.383 la quale ha previsto che *“Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati, a domanda, sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all'accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo o in applicazione dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cime modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*.

Per la regione Sicilia, il conferimento degli incarichi di reggenza è stato disciplinato con nota del 7.08.2019 n.21175, con la quale i dirigenti scolastici interessati al conferimento di un incarico aggiuntivo di reggenza per l'a.s. 2019/20 sono stati invitati a presentare apposita domanda entro il 19.08.2019. Orbene, **si trattava di sedi vacanti e disponibili ancora prive di titolare dopo le operazioni di nomina dei vincitori (non si trattava quindi di sedi disponibili in seguito a rinuncia ma di POSTI LIBERI).**

Ad ulteriore prova che dette sedi erano vacanti e disponibili, depone la



circostanza che l'Amministrazione resistente ha utilizzato proprio dette sedi per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali emessi su contenzioni riguardanti il medesimo concorso, procedendo alla stipula di contratti triennali di dirigenza in favore dei rispettivi ricorrenti (cfr. decreto USR Sicilia dell'8.10.2019 relativo alla ricorrente Cannavò Tiziana e decreto USR Sicilia del 12.11.2019 relativo alla ricorrente Buttiglieri Maria Concetta che si producono, allegati E ed F, decreto USR Sicilia del 6.10.2020 relativo alla ricorrente Oliveri Caterina e decreto 22.10.2020 relativo alla ricorrente Di Gangi) e revocando allo scopo gli incarichi di reggenza conferiti sulle medesime sedi.

Nella motivazione del decreto dell'8.10.2019, si legge in particolare, che per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Palermo l'Amministrazione ha assegnato alla ricorrente in questione una sede vacante e disponibile, segnatamente l'I.C. "Manzoni" di Montelepre (PA), che risulta inserito nell'elenco delle 34 sedi vacanti e disponibili.

Lo stesso dicasi per il decreto del 12.11.2019 laddove, per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese l'Amministrazione ha assegnato alla ricorrente in questione una sede vacante e disponibile, segnatamente l'I.C. "Balsamo-Pandolfini" di Termini Imerese (PA), anch'esso inserito nell'elenco delle 34 sedi vacanti e disponibili.

In ogni caso, dette 34 sedi erano state qualificate come vacanti e disponibili dalla stessa Amministrazione (cfr. elenco sedi vacanti e disponibili dopo assegnazione sede ai neo dirigenti).

*** **

Non può infine tacersi sulla pronuncia della Corte Costituzionale proprio sulle procedure di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015.



Come dianzi evidenziato infatti, **i ricorrenti destinatari dell'assegnazione delle 21 sedi avevano impugnato, tra gli altri, l'avviso di avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, nella parte in cui limitava l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce.**

Nello specifico, la disposizione legislativa in parola aveva previsto una procedura riservata solo ad alcune categorie di candidati, tra i quali coloro che avevano ancora pendente un contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202/2010.

Con **sentenza n.106 del 2 maggio 2019**, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla VI sezione del Consiglio di Stato con alcune ordinanze del 21 giugno 2017 sull'art.1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

In particolare, come detto, il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 ha previsto una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.

La procedura è stata tuttavia riservata soltanto ad alcune categorie di aspiranti, ovvero:

– i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali



successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso del 2011;

– i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della L.107/2015, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202/2010.

Secondo il Consiglio di Stato, il complesso di tali disposizioni avrebbe violato gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., poiché la speciale procedura di reclutamento ivi prevista – non consentendo la partecipazione di coloro che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011 – avrebbe limitato in modo irragionevole l’accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre tale procedura sarebbe stata strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione dei soggetti più meritevoli.

In via subordinata, il Consiglio di Stato rilevava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, per violazione dell’art. 3 Cost., tenuto conto dell’irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che avevano partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali potevano accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che avevano partecipato al concorso del 2011, i quali potevano accedervi solo se avessero superato le relative prove.

I Giudici costituzionali hanno tuttavia ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost.,



quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, nonché la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015.

Inoltre hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art.

3 Cost..

In particolare, con riferimento a quest'ultima questione, nello stabilire i criteri per l'ammissione al concorso, l'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 ha riconosciuto solo ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Il Consiglio di Stato aveva denunciato l'irragionevolezza dei criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo.

Detti criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011.

Nell'ambito di quest'ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Inoltre, lo svolgimento delle procedure concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all'annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione.



La Corte costituzionale ha evidenziato che, anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi: prima n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e successivamente con la in seguito con il DL 248/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008.

Con tale interventi legislativi, attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si era voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici.

Tuttavia, secondo la Consulta, la legge 107/2015 in questa parte si pone in linea di continuità con questi precedenti interventi normativi.

La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 88, lettera b), si è posta quindi, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.

La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio.

I Giudici costituzionali hanno quindi marcato la differenza tra la posizione dei concorrenti delle procedure del 2004 e 2006, rispetto a quella dei concorrenti del 2011, giustificando pertanto il differente trattamento previsto dalla disposizione legislativa in esame.



Invero, nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata sono altresì rilevanti la durata, nonché la diversa consistenza – anche quantitativa – del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiché è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico.

Secondo la Corte costituzionale quindi, non si è verificata alcuna disparità di trattamento tra le predette categorie di ricorrenti, in quanto il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione della nota Miur prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell'08.08.2019, del decreto dell'USR Sicilia del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019, nonché del decreto dell'USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti:

- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione, della nota Miur prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619



dell'08.08.2019, del decreto dell'USR Sicilia del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019 nonché del decreto dell'USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla regione Sicilia ai sensi dell'art.15 del bando di concorso ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore del ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza 1.09.2019 o con decorrenza dal dì della pronuncia.

In via subordinata

- accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione delle ulteriori 34 sedi rimaste vacanti e disponibili in esito alla nomina dei vincitori per l'a.s. 2019/2020 del concorso di cui al DDG MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e, conseguentemente
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla regione Sicilia ai sensi dell'art.15 del bando di concorso ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore del ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del



relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza 1.09.2019 o con decorrenza dal dì della pronuncia.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato è di €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: indicazione preferenza regioni di destinazione, individuazione per conferimento incarico, incarico dirigenziale, assegnazione sede, contratto di lavoro, decreto conferma in ruolo, diffide, assegnazione sedi Sicilia, sintesi incontro sindacati, sedi dirigenziali vacanti e disponibili nella regione Sicilia dopo le operazioni di nomina dei vincitori, avviso conferimento incarichi di presidenza su sedi vacanti, decreto USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 con elenco allegato, bando di concorso, DM 138/2017, DM 499/2015, CCNL, Avviso 28.08.2019, informativa Miur alle OO.SS., verbale incontro OO.SS. del 12.08.2019, disponibilità sedi, disponibilità sedi dopo mobilità, graduatoria generale concorso, sentenze Tar Lazio 2258/2019, 2259/2019, 10563/2019, 10564/2019, decreti Usr Sicilia assegnazione sedi in esecuzione di provvedimenti cautelari, sentenza Corte Costituzionale.

Avv. Dino Caudullo

